

**COMUNE
CAPO DI PONTE (BS)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 6 DEL 01/06/2022



IL SEGRETARIO

Luca Lotti, Sindaco

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.L gvo 21.03.98 N. 114
- L.R. 2 febbraio 2010, n. 6
- D.G.R. n° XI / 4054 del 14/12/2020

TITOLO I

MERCATI

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio polizia locale, con cadenza quindicinale nella giornata di mercoledì, osservando l'orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali:

Posteggio n°	Dimensioni	Superficie	Specifica Posteggio assegnato
1	m. 9.00 x m. 4.00	Mq. 36.00	SI - Articoli casa
2	m. 8.00 x m. 4.00	Mq. 32.00	SI - Formaggi salumi
3	m. 9,50 x m. 4.00	Mq. 38.00	SI - Pollame
4	m. 10.00 x m. 6.00	Mq. 60.00	SI - Abbigliamento
5	m. 8.50 x m. 4.00	Mq. 34.00	SI - Pesce
6	m. 8.00 x m. 5.00	Mq. 40.00	SI - Abbigliamento
7	m. 7.00 x m. 4.00	Mq. 28.00	SI – Frutta e verdura
8	m. 8.00 x m. 4.00	Mq. 32.00	SI - Scarpe
9	m. 7.00 x m. 4.00	Mq. 28.00	SI – Bigiotteria, Borse,
10	m. 9.00 x m. 4.00	Mq. 36.00	SI - Abbigliamento

11	m. 9.00 x m. 4.00	Mq. 36.00	NO – Spunta Abbigliamento
12	m. 8.00 x m. 4.00	Mq. 36.00	NO - A disposizione Accessori vari
13	m. 8.00 x m. 4.00	Mq. 32.00	NO -A disposizione Formaggi
14	m. 8.00 x m. 4.00	Mq. 32.00	NO - A disposizione Frutta

oltre a:

N° 2 posteggi di m. 6.00 x m. 3.00 riservato ai produttori agricoli diretti contrassegnato nella planimetria allegata con il numero 15 e 16

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

7 – 14 sono riservati alla vendita di frutta e verdura;

2 – 13 sono riservati alla vendita di formaggi, latticini e generi alimentari;

5 - é riservato alla vendita di prodotti ittici (freschi o cotti);

3 - é riservato alla vendita di carni crude e cotte;

4 – 6 – 9 - 10 – 11 – 12 – sono riservati alla vendita di abbigliamento, bigiotteria, accessori ed affini;

8 - é riservato alla vendita di calzature , pelletteria ed affini;

1 - è riservato alla vendita di prodotti per la pulizia della casa, casalinghi e accessori.

ART.3: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

Durante lo svolgimento del mercato é consentita la sosta dei veicoli sulle vie adiacenti allo stesso in deroga ai divieti imposti dalla segnaletica vigente in materia di sosta a condizione che non venga arrecato intralcio o pericolo alla normale circolazione veicolare e pedonale.

ART. 5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal presente Regolamento e dall'Amministrazione Comunale che, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- **i concessionari dovranno occupare il posteggio assegnato entro le ore 07.45, pena il mancato utilizzo del posto assegnato in concessione, salvo quanto previsto dall'art. 8, 3° comma e dovranno uscire dall'area mercatale non prima delle ore 12.30;**
- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- l'impresa non può avere sul mercato più di due posteggi fatti salvi i diritti acquisiti;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

ART.6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio;

- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 7: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro le ore 07.45 sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato e per garantire un migliore servizio ai consumatori, i posteggi temporaneamente liberi devono essere assegnati agli operatori di cui al primo comma del presente articolo, che commerciano nel settore merceologico specifico del posteggio del titolare (secondo la classificazione prevista dall'art. 2 del presente regolamento).

In mancanza di questi ultimi, i posteggi temporaneamente liberi devono essere assegnati agli operatori che commerciano in un settore merceologico il cui articolo risulta essere mancante nel mercato.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 8: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

L'assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente liberi, é effettuata giornalmente dal responsabile del mercato, entro le ore 07.45 sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del presente Regolamento; oltre tale orario non verranno assegnati posteggi anche se liberi.

Il titolare di posteggio che per qualsiasi imprevisto (dovuto a guasti tecnici del mezzo o altro) ritarda e non entra nel mercato all'ora stabilita dal presente regolamento, deve comunicare prima delle ore 07.45 al responsabile del mercato l'intenzione ad entrare dopo l'orario prefissato (questo é possibile quando gli spazi di transito lo permettono), diversamente può essere collocato provvisoriamente in un altro posteggio libero, precedendo gli spuntisti in attesa.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 9: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Responsabile del servizio può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

ART. 10: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del responsabile del mercato.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il responsabile del servizio, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo, entro 30 giorni, al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 11: POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dall'Amministrazione comunale ed assegnati dal responsabile del servizio con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

ART. 12: SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 13: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla Legge 59/63, é riservato, di norma ai margini del mercato, numero 1 posteggio dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita delle dimensioni di metri lineari 4 per 3.

Il posteggio non utilizzato non viene assegnato in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta e viene lasciato libero.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.14: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 comma 1 lett. b) L.R. 6/2010, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 15: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta lasciando il suolo pubblico pulito e sgombero da qualsiasi materiale o rifiuto.

È fatto altresì divieto con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico sanitarie nonché di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 16: ORARI

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo fatta eccezione per il mese di dicembre e le otto festività determinate dal comune.

TITOLO III

FIERE

ART. 17: DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

ART. 18: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART. 19: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 20: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, alle ore 07.30, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 22: CANONE UNICO

La misura di applicazione del canone unico, commisurata alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione, è stabilita dall'apposito regolamento comunale.

La riscossione avverrà con le modalità stabilite dal Comune in rata unica al 30.06 di ogni anno.

ART. 23: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 24: CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 L.R. 6/2010, l'Amministrazione Comunale non costituisce la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, e sente

obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti delle imprese commerciali su aree pubbliche in relazione a:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) L.R. 6/1010;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) L.R. 6/2010;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Trascorsi 15 giorni, senza risposta, il parere si intende positivamente acquisito.

ART. 25: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART. 26: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto L.R. 6/2010, limitatamente alla fattispecie delle violazioni e relative sanzioni, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,65.

ART. 27: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgvo n. 114/98 alla L.R. N. 6/2010 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 28: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche

RIFERIMENTI

Per quanto attiene al presente regolamento i Responsabili risultano così individuati:

- Responsabile dei procedimenti relativi al mercato, posteggi isolati e fiere: Ufficio Polizia Locale;
- Responsabile dell'area competente per l'adozione e sottoscrizione finale degli atti di gestione:
Responsabile del Servizio Area Servizi alla Persona;
- Responsabile dell'area competente per l'adozione e sottoscrizione finale degli atti in materia tributaria: Responsabile del Servizio Area Economico/Finanziaria.



